

COMUNE DI SANTA GIUSTA

VERBALE N. 26

PARERE IN MERITO ALLA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - FONDO STRAORDINARIO ANNO 2020

Il Revisore,

- Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario avente ad oggetto.” **Costituzione fondo risorse decentrate - fondo posizioni organizzative - fondo straordinario anno 2020**”
- Verificato che il Comune di Santa Giusta ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole di finanza locale (cd “Pareggio di Bilancio”) e ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- Considerato che:
 - ai sensi dell’art. 67 del CCNL 21.05.2018, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
 - la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario;
- Richiamato l’art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto “Crescita”) e in particolare la previsione contenuta nell’ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio, così come introdotto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020, concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, il quale prevede che, a partire dall’anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018;Visto dell’art. 67 del CCNL del 21.5.2018,
- Rilevato che l’art. 67 comma 1 del CCNL 21.05.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2017, secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € **59.813,99**;
- Rilevato inoltre che ai sensi dell’art. 67 comma 1 del CCNL del 21.05.2018, nell’unico

- importo consolidato delle risorse stabili ivi previsto, confluisce anche l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari 2001 per l'importo di € 923,92, come da propria precedente determinazione n.792/107 del 12.12.2018;
- Considerato che è prevista una integrazione pari a € 2.197,68, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018, il quale prevede che "le risorse di cui al comma 1 sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente";
- Che ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 21.05.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € 596,57. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- Che ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 21.05.2018 si incrementa il fondo per un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL, in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per un importo complessivo pari ad € 2.080,00. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- Che per effetto del trasferimento dell'ex personale ATA dal Comune di Santa Giusta al Comparto Scuola, già a far data dall'anno 2000, sono state decurtate dal fondo risorse pari ad € 3.327,82;
- Considerato che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2020, ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.05.2018 risultano, pertanto, essere pari ad € 61.360,42;
- Tenuto conto che:

- il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2020 è inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, ne deriva che, in attuazione dell'art. 33 c. 2 del DL 34/2019, convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D. Lgs 75/2017 non deve essere adeguato in aumento, al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- l'Ente si riserva di modificare la presente costituzione del fondo, nel caso di incremento del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018;
- Preso atto che:
 - ai sensi dell'art. 67 comma 3 del CCNL 21.05.2018, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 31.07.2020, è stato autorizzato l'inserimento delle somme destinate al finanziamento delle attività per l'attuazione della Legge Regionale n. 19/97 per l'importo di € 4.735,02, sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
 - viene confermato, come per gli anni precedenti, l'importo di € 35.875,00 (€ 28.700,00 per retribuzione di posizione + € 7.175,00 per retribuzione di risultato) relativo al fondo delle posizioni organizzative (finanziato dal bilancio in quanto Ente senza dirigenza);
 - Ritenuto di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 del CCNL 21.05.2018, in base alla normativa vigente, degli importi non soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante iscrizione, ai sensi 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, pari ad € 16.000,00;
 - Considerato che l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2020 risulta pari ad € 56.610,02, di cui € 40.610,02 soggette ai vincoli;
 - Considerato che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:
 - che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
 - che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

- Vista la Legge n. 147/2013, nota Legge di Stabilità 2014, in cui all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;
- Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;
- Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2011 pari a € 5.159,49, derivanti dalla rettifica operata con determinazione del Servizio Finanziario n. 577/73 del 02.10.2019;
- Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:
 - non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
 - doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”;
- Preso atto, pertanto, che l'importo del fondo complessivo 2020 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 risulta pari a € 117.970,44, di cui € 94.134,38 soggetto al limite 2016;
- Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016, che risultava (ad esclusione di: avvocatura, ISTAT, somme di cui all'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.05.2018, importi di cui all'art 67 comma 3 lett. a), ove tale attività non risulti ordinariamente resa

dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015) pari a € 91.936,70;

- Considerato che, ai sensi del DL 34/2019 e del DPCM del 17/03/2020, il fondo 2016 non deve essere adeguato per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018;
- Vista la costituzione del fondo per l'anno 2020 che risulta (ad esclusione di: avvocatura, ISTAT, somme di cui all'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.05.2018, importi di cui all'art 67 comma 3 lett. a), ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente) pari a € 94.134,38;
- Preso atto che il fondo 2020 (per le voci soggette al blocco imposto dal D.Lgs. 75/2017) deve essere decurtato a causa del superamento del limite del fondo 2016, per un valore pari ad € 2.197,68;
- Considerato che:
 - il totale del fondo per l'anno 2020 (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017), al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016, è pari ad € 91.936,70;
 - il totale del fondo complessivo per l'anno 2020, (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017), al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016, è pari ad € 110.613,27;
- Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € 22.176,06 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (indennità di comparto e progressioni orizzontali);
- Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2020;
- Richiamato l'art. 37 CCNL 22.01.2004;
- Viste le analitiche e complete schede procedurali predisposte dal Responsabile del Servizio finanziario, illustrative per la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate;
- Verificato che la spesa trova copertura sul conto competenza 2020 del bilancio di previsione 2020/2022, in corrispondenza del capitolo di spesa corrente 1.01.2.01.03

art.1 "Fondo trattamento economico accessorio al personale" Missione 1 Programma 2 Macroaggregato 101, P.C.I. 1.01.01.01.003-004; per un importo di € 41.000,00. La differenza pari ad € 736,21 verrà opportunamente impinguata con variazione al bilancio in fase di predisposizione;

- Verificato che il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la regolarità tecnica e contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 bis e 183 c. 7 del D. Lgs 267/2000;

Esprime parere

FAVOREVOLE

sulla costituzione Fondo di produttività 2020, così come proposto dal Responsabile del servizio finanziario .

Santa Giusta Oristano 06.10.2020

IL REVISORE DEI CONTI

(dott. ssa Paola Perseu)

